

COMUNE DI MASSA DISOMMA
Provincia di Napoli

**OGGETTO : Elezioni Comunali del 15 e 16 maggio 2011. Convalida del Sindaco e dei Consiglieri.
Art. 41, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-
Relazione istruttoria.**

In data 15 e 16 maggio 2011 si sono tenute le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Massa di Somma.

Dal verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 17 maggio 2011 risulta che è stato eletto alla carica di Sindaco Zeno Antonio ed eletti consiglieri comunali i sigg.

- 1) Olimpo Rosa
- 2) Madonna Gioacchino
- 3) Nocerino Agostino
- 4) Pasqua Ciro
- 5) Battaglia Sebastiano
- 6) Manzo Nicola
- 7) Di Fiore Pier Luigi
- 8) Oliviero Aniello
- 9) Vicedomini Giulio (candidato a sindaco della Lista n.1 "Rinnoviamo Massa con Vicedomini Sindaco" risultata di minoranza)
- 10) Boccarusso Pasquale
- 11) Oliviero Carmine
- 12) Iorio Giuseppina.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 71, comma 9 del D.Lgs. n.267/2000, l'ordine di elencazione dei consiglieri neoeletti è stata effettuata in ordine decrescente delle rispettive cifre individuali, ad eccezione del candidato alla carica di Sindaco della lista risultata di minoranza al quale, è attribuito il primo seggio spettante alla lista medesima.

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, la nomina ai consiglieri neoletti è stata notificata agli interessati con nota prot. n. 3679 del 18.05.2011 ed i nominativi degli eletti sono stati resi noti alla cittadinanza, con apposito manifesto in data 19.05.2011.

L'art. 40 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modd. e intt. , al comma 1° dispone che la prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Il comma 5 dello stesso articolo dispone che nei Comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti la prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'elezione del presidente del Consiglio (ove tale figura sia prevista).

Il successivo art. 41, comma 1, stabilisce che il Consiglio Comunale nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II del Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69.

Si evidenzia che oltre alle incompatibilità ed ineleggibilità previste dal D. Lgs. n.267/2000 e s. m. e i., altre cause di incompatibilità con la carica di consigliere comunale, sono state fissate dalla legge 23 gennaio 1992 n. 32, che all'art.5 stabilisce che "*la funzione di consigliere comunale dove sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981 n.219 e successive modificazioni, è incompatibile con quelle di progettista, direttore dei lavori o collaudatore di tali opere o con l'esercizio di attività professionale comunque connesse con lo svolgimento di dette opere*".

Ancora, l'art. 1 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e succ. modd. e intt., ha individuato altre cause di ineleggibilità collegate a delitti e reati di particolare gravità.

Occorre quindi che, il Consiglio Comunale, preliminarmente, verifichi eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità a carico di tutti i neo eletti compreso il Sindaco, con riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia, per procedere quindi alla convalida.

Con riferimento a quanto precede si fa rilevare che dal verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 17.05.2011 (paragrafo 10) risulta che nei confronti dei proclamati eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e che dal verbale n. 55 del 12.05.2011 della 2° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Sant'Anastasia, trasmesso con nota prot. n. 36/2^ Sec. del 17.05.2011, risulta che, previa acquisizione dei certificati del Casellario Giudiziale presso il Tribunale di Nola, non sono emerse cause ostative alla candidatura a carico dei candidati alle consultazioni elettorali del Comune di Massa di Somma.

Nei termini sopra esposti e nel rispetto delle disposizioni normative prima richiamate, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione in oggetto.-

Il Responsabile del I Settore
Dott. Modestino Cicinelli